

IL DIRITTO
NEI
POETI DI ROMA

PROLUSIONE

DI

EMILIO COSTA

PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
NELL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



BOLOGNA

DITTA NICOLA ZANICHELLI

1898

Proprietà letteraria.

RO 3289



L'altissimo onore, meta sospirata della mia vita, di salire con grado di ordinario questa cattedra, io debbo alla benignità insigne dell'illustre Facoltà di Giurisprudenza; la quale, chiamatomi ad essa cinque anni or sono con grado d'incaricato, e volutomi poi straordinario, mi vi confortò ed assistette assiduamente, a tanto onore da ultimo con voto unanime proponendomi. E però la mia parola augurale suoni omaggio del reverente e grato animo mio alla Facoltà; al Signor Ministro, che, aderendo a quel suo voto, mi procacciò il vanto e la fortuna preziosissimi d'entrare stabilmente a farne parte; al Rettore illustre del nostro Studio, il quale volle adoprare presso il Ministro in favor mio, con senso della benevolenza più lusinghiera, l'alta sua autorità. Suoni omaggio particolare a chi, già gloria fulgidissima della Facoltà nostra e pur sempre della scienza giuridica italiana, al Ministro volle rappresentare spontaneo, il più favorevolmente ed il più caldamente per me, l'alto suo giudizio e il suo conforto ad accogliere quel voto; e associò di tal

guisa, all'onore che la Facoltà si degnò rendermi con esso, l'altro insigne di sì benevola e sì ambita fiducia: talchè a questo onore andrà in me congiunto sempre il dolce ricordo e il grave ammonimento che Giuseppe Ceneri a tanto pur volesse designarmi.

L'omaggio che rendo al venerato Maestro mi è ben caro risponda, oltre che a codesto obbligo mio presente di gratitudine, a quello che ora pur mi si impone: di ricordare con grato e reverente animo chi a questa cattedra colla sapiente istituzione mi guidò e condusse. Chè la tradizione della celebrata scuola di Lui appunto si continuò in Giuseppe Brini, guida a' miei studi illustre ed assiduamente, fraternamente amorosa; fin dai giorni, lontani ormai di un decennio, in cui, nell'Università della mia Parma, m'indirizzò sapientemente, assistendomi di poi con la cura la più illuminata, per la via che qui mi condusse. Talchè questa cattedra è nell'animo mio, e sempre sarà, il titolo maggiore e supremo a lui della mia gratitudine imperitura, della mia devozione reverente di discepolo.

E grazie affettuose e vivissime rendo pure ai miei giovani e diletti compagni di studi; perchè della presentatasi evenienza ch'io fossi tratto, da esigenze della carriera, ad aderire a cortese invito d'altra Università abbian mostrato, con sentimento a me squisitamente benevolo, preoccuparsi: ed abbiano aggiunta una loro voce spontanea e calda

di desiderio che il Signor Ministro qui avesse stabilmente a trattenermi. Segno d'amichevole cordialità, che ben risponde alle assidue tradizioni di amorevolezza fra docenti e discepoli proprie di questa nostra Università, non ultimo segreto della sua gloria; e che rimarrà sempre fra i ricordi più dolci della mia vita.

Tanto concorde cospirazione di benigni sensi, che mi conduce a questa cattedra, me ne fa sentir meno grave la responsabilità, altissima e alle deboli forze soverchia; fidente come sono che quegli stessi, i quali di tali sensi mi vollero onorato sin qui, proseguiranno anche nell'avvenire a confortarmene, paghi pur sempre di quel solo che io possa dare: ossequio il più devoto ed amoroso alla scienza che son chiamato a professare e a questa scuola gloriosa, che ad essa, più d'ogni altra al mondo, è sacra.

Gli orizzonti della storia del diritto romano si vennero, o Signori, ognor più allargando, come all'intento di studiare in tal diritto la legge viva e vigente, si sostitui quello di rappresentarne scientificamente l'alto magistero e di dottrina e di storia.

Un nuovo ed amplissimo campo a ricerche e a conquiste dischiuse, innanzi tutto, la comparazione tra il modo di sorgere e di svilupparsi di quel diritto e il modo con che sorsero e si svilupparono i diritti dei popoli donde il romano deriva, o al romano paralleli e fratelli; dacchè

solo col contributo di quella ben si ravvisi e ogni di più si riconosca possibile la piena ed esatta coscienza di quegli istituti fondamentali, che Roma trasse dal ceppo comune, e che poi svolse e trasformò al contatto di nuovi elementi.

Poi, sì di quegli originari dal comun ceppo, sì di ogni altro istituto sorto in Roma, si venne considerando l'intima formazione e lo sviluppo, laddove dianzi sol si curava di conoscerne l'ultima figura, quale dopo secolare lavorio di elaborazione, spesso di tra le gravi contraddizioni dei testi, era porta nelle compilazioni giustiniane.

E inoltre, accanto a quello degli istituti e rapporti tutti di diritto privato, così colla comparazione o nel loro intimo svolgimento studiati, si dischiuse ancora tutto il campo pur larghissimo del diritto pubblico, dianzi come d'importanza non presente e pratica, affatto obliato: se si tolga quasi solo qualche speciale monografia comparsa nei *Thesauri di antiquitates*, e se già non si parli di Niccolò Machiavelli e dei contributi degli scrittori politici del cinquecento, che rintracciavano nella tradizione romana il segreto della nostra vita pubblica.

S'aggiunga per ultimo la necessità di tener presente ognora, nello studio degli istituti e rapporti di diritto privato, come di quelli di diritto pubblico, le condizioni sociali ed economiche e della vita tutta reale di Roma, a cui essi doveranno applicarsi. La quale necessità, che la scuola

storica aveva solo intraveduta, ebbe in Guido Padelletti il primo che la pose in luce piena e sicura: in Guido Padelletti che in questa nostra Università iniziava la sua gloriosa carriera didattica spezzata in sul fiore dalla morte, e che col suo mirabile trattato (invidiatoci dagli stranieri stessi che più di cotali studi abbondano) delineava l'assunto e segnalava l'importanza di un insegnamento apposito dato alla storia del diritto romano; e alla cui memoria è pertanto ben dovuto da questo Studio ove insegnò, e più specialmente da questa cattedra quasi da lui augurata e creata, un caldo, reverente, mestissimo omaggio.

Ora appunto in ispecie cotal necessità, di guardare allo esistere e svolgersi del diritto in relazione colle mutevoli condizioni della vita, rappresenta come fonti di studio allo storico del diritto tutte quelle, da cui la notizia di cotali condizioni si attinge. E però la fonte tecnica e propriamente detta del diritto, lungi dall'essere oggi, quale era considerata un tempo, dato di per sè esauriente alla conoscenza del rapporto giuridico a cui si riferisce, non rimane per contro che un elemento di studio; sempre per certo fondamentale, ma che abbisogna tuttavia del complemento e quasi avvivamento, da tutte codeste altre fonti non giuridiche ritraenti la vita. Da esse, oltre che è colmata la lacuna frequente delle fonti tecniche, appunto si completa ed avvisa il dato, di necessità

rigido e schematico di queste; e ne è pertanto consentita la precisa coscienza dell'esser vero di ciascun rapporto, e della sua funzione e del suo sviluppo.

Già qual differenza può segnalarsi, ad esempio, fra la schiavitù, come ritratta nelle fonti giuridiche, e quella che balza dai *libri de re rustica* di Catone! E fra la potestà familiare di tali fonti e quella descritta nelle scene di Plauto! E fra tutto il movimento larghissimo dei contratti non formali, che palpita nelle pagine di Catone e nelle scene di Plauto, e le schematiche figure dei formali, che sole, a quel loro tempo, dal discorso di Gaio s'intenderebbero esistite! E qual serie di conquiste la conoscenza degli scrittori d'ogni maniera, delle iscrizioni e degli altri documenti della vita, potrà serbarci! Il campo è per certo vastissimo, presso che indefinito; ma pure non ancor tale da recar ragionevole sgomento allo studioso, che si conforti al pensiero delle cospiranti energie di molti lavoratori, che potranno percorrerlo, e trarre dal comune lavoro la luce, che illumini vivida e piena il tormentoso vero.

Ora appunto un esiguo tratto di quel vastissimo campo, a modo di saggio, quale il breve tempo mi consenti di apprestare e mi consente di porgere qui, mi propongo di prendere, o Signori, ad argomento del mio discorso; il tratto

di quelle fonti non giuridiche, in cui meno parrebbe da attendersi di trovar cenni o dati di diritto, i poeti. Nè già solo dei poeti satirici, i quali più specialmente, in quanto ritraggono, a sferzarla, la società del loro tempo, sono indotti dall'argomento medesimo a trattare di cose pertinenti al diritto che in quella vive; ma bensì anche dei lirici e degli epici. Tralascieremo per contro i comici, e Plauto singolarmente, il solo a ritrarre con libertà piena dai greci esemplari, la vita di Roma e in essa il diritto, sinceramente, con tal copia e larghezza di dati, che occuperebbe assai più del tempo oggi concessoci il solo accennarli. Nè però l'esiguo tratto prefisso ci proponiamo percorrerlo altrimenti (s'avverta sin d'ora) che per cenni, e non già coll'intento di presentare un'enumerazione completa dei singoli accenni a cose giuridiche che dai poeti di Roma si porgano: che sarebbe a voi tediosissimo; ma bensì con quello di tracciare le precipue e più spiccate caratteristiche dei dati, che lo storico del diritto può ritrarre dal complesso di quei poeti e dal loro raffronto, e di fissare qualche criterio che nella valutazione di tali dati abbia a guidarlo⁽¹⁾.

Il raffronto stesso diventa poi in ispecie tanto più importante fra i poeti di tempi diversi; e può farsi innanzi tutto per quegli accenni ad istituti o rapporti di diritto, ch'essi porgono di proposito e indottivi da esigenze dell'argomento. Le mutazioni avvenute in tali istituti e rapporti

così accennati, e nel loro essere e nella loro forma, la nascita d'istituti e rapporti nuovi e la cessazione di antichi, balzano dal raffronto vivamente. Ad esempio, si contrappongano i poeti del momento augusteo con quelli del 4.º e del 5.º secolo d. C., laddove negli uni e negli altri s'accenna a manomissione di schiavi. Quei primi ripetutamente la ritraggono nella forma solenne della *vindicta* (2), della quale poi poco appresso una satira di Persio raffigura ogni più minuziosa singolarità (3). Invece questi altri ne tacciono costantemente e alludono, come a forma viva e presente, a quella non solenne *per alapam*: a quella che Claudiano (*de IV cons. Hon.*, 617-8) chiama *felix iniuria*: l'*iniuria*, canta Sidonio (*Carm.*, 2, 546), cui " *gaudentes exceptant... malae* ". E, come a regola giuridica sancita da Costantino, ed ignota, almeno nella fissità ch'ebbe con lui, al diritto anteriore, Claudiano allude vivamente a quella, ond'è interdetto al padrone, che abbia cagione di doglianza contro lo schiavo, di punirlo anche nei modi che il diritto degli Antonini aveva disciplinati, e solo gli è dato disfarsene vendendolo; talchè val come segno di spregio per lo schiavo " *mutasse iura et tabulas* " (*in Eutr.*, 1,33-4) e l'essere cioè " *saepius emptus* " (*Ibid.*, 2,253), ed è per contro segnalato con onore " *domino qui vixerit uno* " (*Ibid.*, 1, 28-31). Per contrario di tutte quelle condizioni di fatto affini alla schiavitù, del *mancipium*, dell'*addictus*, dell'*aucto-*

ratus, ond'è vivo l'accenno nei poeti del momento augusteo (4), vien meno presso i successivi quasi ogni ricordo. Solo *addicere* persiste presso di essi, in qualche luogo, con reminiscenza del tecnico valore, a significare dipendenza religiosa o morale, come nell' " *idolis addicta fides* ", e nel " *terreno addicere regi* ", e nel " *se addicere amori* ", di Prudenzio (*peri steph.*, 14, 14; *Hamartig.*, 194. 334), o nel " *tuendis addictus clientibus* ", di Ausonio (*profes.*, 5, 17) (5). Ma più spesso equivale ad aggiudicare, in ispecie in seguito a *venditio sub hasta*: come là ove Prudenzio accenna agli " *addicta avorum praedia Foedis sub auctionibus* ", (*peri steph.*, 2, 77-8) (6).

A riscontri analoghi porgono il destro gli accenni a taluni rapporti contrattuali.

Se nessun poeta, nemmeno del momento di Augusto, accenna più al contratto solenne *gestum per aes et libram*, al *nexum*, per esser questo scomparso già nella pratica del sesto secolo, è invece nei poeti di tal momento vivo e continuo il ricorso al contratto concluso colla domanda e la risposta corrispondenti e solenni, la *stipulatio*; e non rari, benchè meno espliciti, vi son pure gli accenni al contratto concluso colla *expensilatio*, ossia coll'iscrizione del credito nella rubrica relativa del proprio *codex accepti et expensi*. Chè anzi, in particolare, presso quei poeti la *stipulatio* ci si porge nella sua specie della *sponsio*; sia questa come forma di promessa sacrale,

il cui ricordo vi è dunque ancor vivo, come nel *coniugi sponsor et obses* di Ovidio (*Her.*, 2, 34), sia come intercessione d'altrui obbligazione verbale. In questo senso Orazio ha *sponsorem me vocat* e *sponsum vocat* (*Sat.*, 2, 6, 23; *Epist.*, 2, 2, 67), e accenna come a caratteristico omaggio reso all'onesto uomo a quello dell'avarsi fede a lui *sponsor* e *testis* (*Epist.*, 1, 16, 43) (7). Invece presso i poeti posteriori *spondere* inclina a perdere ogni vestigio della prisca tecnicità: che prima vi persisteva nell'uso quasi costante a significare la solennità della promessa, di contro alla promessa non solenne espressa con *promittere* o col generico *pangere* (8). Procedendosi invero dal 1.º secolo in avanti, *spondere* o è adoprato il più spesso con valore di promettere, senza più alcun contrapposto al *promittere*, o è adoprato per predire.

E di codesto uso già nel corso del primo secolo porge notevoli esempi Papinio Stazio (9), indi Valerio Flacco (10), poi Giovenale (11), e nel 4.º secolo prevale in Prudenzio e in Claudiano, come ancora nel successivo in Sidonio Apollinare (12). Claudiano adopra *spondere* persino in senso d'indicare e segnalare: "*spondebatque duces celsi nitor igneus oris* „ (*de laud. Stil.*, 1, 45). D'altro lato, a significare l'assunzione di garanzia per altri, *spondere* non si ha più da ultimo che raramente: come in qualche luogo di Ausonio; ma con valore affatto diverso da quello degli an-

tichi esempi, e non più di cosa viva e presente: il che meglio fra breve, a proposito d'altri accenni da richiamarsi di quel poeta, potrà valutarsi.

È invece da notare, presso i tardi poeti, qualche esempio di *spondere* specializzato a promessa di sponsali, che ancora in Claudiano ha valore di precisa tecnicità, in quanto attesti allora vivamente l'uso di tali sponsali in iscritto (13).

Al contratto letterale dell'*expensilatio* alludono in Catullo (28, 6-8; 22, 4-5) ed in Orazio (*Epist.*, 2, 1, 103-5), espressioni quali *expendere* o *perscribere in tabulis*, e *tabulis expendere nummos*. E una satira oraziana ritrae i disperati sforzi del disonesto debitore, il cui debito è iscritto nel *codex*, per sottrarsi, trasformandosi Proteo novello in mille guise, all'obbligazione, onde col'iscrizione stessa è tenuto (*Sat.*, 2, 3, 69-73); li ritrae con parole per la storia del contratto letterale assai notevoli, ma che non è qui luogo di esaminare e valutare particolarmente, per non distrarci dal presente assunto. E, più innanzi ancora, Giovenale accenna a chi "*venit ad dubium grandi cum codice nomen* „ (7, 110). Invece cotali vestigi dell'*expensilatio* vengon meno più tardi. E il raffronto tra il passo oraziano, in cui è adoprato *rescribere* come riferito al creditore, e un altro d'Ausonio, in cui il riferimento è per contrario al debitore, consente di valutare appieno la trasformazione avvenuta nel contratto

litterale, e propriamente la cessata inerenza di questo all'annotazione nel *codex*. È da pazzo, esclama Orazio, dare a mutuo ciò che tu non possa più mai *rescribere* (2, 3, 75-6), e cioè non possa annotar più come ricevuto nel tuo libro, alla rubrica dell'*acceptum*, ed in corrispondenza dell'annotazione che ne avevi presa nell'altra dell'*expensum*. Fa dire invece Ausonio da un creditore ad un debitore " *praedictos iam nunc rescribe Darios* „ (*Epist.*, 5, 15-6. 21-2): restituisci il prestato danaro, e sia pure rilasciandone un titolo, il *chirographum* (14).

Ma le mutazioni avvenute negli istituti e rapporti di diritto possono sorprendersi, nei poeti di tempi differenti, anche da accenni ch'essi vi porzano, non più come nei luoghi discorsi fin qui, di proposito e indottivi da esigenze dell'argomento; ma bensì da accenni pòrti inconsciamente, coll'uso d'immagini e di figure tolte alla lingua giuridica, come a patrimonio della coltura e della coscienza comune del momento in cui vivono. Accenni di tal natura esigono certo (non occorrerebbe pure avvertirlo) una valutazione più che mai rigorosa e circospetta; ma hanno poi un senso di preta e viva sincerità, che li rende singolarmente preziosi.

Si raffrontino, ad esempio, certi significati di *heres* nei poeti augustei, con altri nei poeti suc-

cessivi e dell'ultimo momento. L'idra, descritta da Ovidio nel 9.º libro delle *Metamorfosi*, è incoronata da cento serpenti: e ad ognuno di questi reciso il capo, tosto due altri subentrano a tenere lo stesso identico luogo di quel primo, e continuatori della sua esistenza ininterrotti. Il concetto della continuità completa, assoluta, istantanea nei due nuovi capi, il poeta lo ritrae col dir questi *heredes* del reciso:

nec ullum

De centum numero caput est inpune recisum,

Quin gemino cervix herede valentior esset (70-2).

Balza di qui il più vivamente proprio il tecnico concetto dell'eredità prisca e classica, continuazione ininterrotta della *familia*, tutta sulla posizione prima del *suus heres*, del figlio, poi di chi, per effetto della chiamata testamentaria, ne tien luogo. È il concetto pur allora adombrato nell'immagine oraziana del succedersi degli eredi, come onda soppravveniente ad onda (*Epist.*, 2, 2, 175-6). Concetto che poi s'illanguidisce e vien meno nei poeti posteriori, come non più rispondente all'eredità dal 2.º secolo in avanti; la quale non è più continuazione della *familia*, ma successione patrimoniale al singolo. In quei poeti *heres* è tutt'al più in senso di continuatore e successore, e vi troviamo cenno di *generis heres*, *nomini heres*, *sceptri e regni heres* (15);



mentre pure essi non mancano di scambiare con *heres* appunto *successor* ⁽¹⁶⁾.

L'immagine dell'idra, scolpita in quei versi ovidiani, è pur ritratta da un tardo poeta del 5.º secolo, Draconzio. Ma ciò che Ovidio coglieva con pienezza di verità, designando *heredes* quei nuovi capi, costui lo significa pallidamente e sciatamente col dire che "*alter surgit de vulnere serpens* „ (*Carm. prof.*, 4, 49).

S'accennava dianzi al mutato senso di *spondere* ed alla cessata inclinevolezza di questo al significato di promessa solenne. Anche più profondamente si trasmutò, allontanandosi dalla prisca tecnicità, il senso di *mancipare*, per trasmettere in proprietà, corrispondentemente appunto al cessare della sua pratica importanza, di contro agli altri prevalsi modi di trasmissione. "*Propriumst* (così l'esattissimo accenno oraziano: *Ep.*, 2, 2, 158-9) *quod libra mercatur et aere* „; e "*quaedam, si credis consultis, mancipat usus* „ ⁽¹⁷⁾. Nei tardi poeti prevale invece il significato etimologico di *manu capere*, assoggettare. E, spento ogni ricordo di tecnicità, Prudenzio ha "*mancipare vinculis* „ in senso di *legare*, "*mancipare Tartaro* „ per assoggettare al Tartaro, ed è detto da lui *manceps* del carcere il custode di questo ⁽¹⁸⁾.

Esempi pure assai significanti porgono locuzioni tolte alla lingua della procedura. *Formula*, ad esempio, è in alcuni luoghi dei poeti augustei

con reminiscenza del suo valore giuridico, come nell'accenno d'Ovidio ad una *formula pacti* (*Epist.*, 19, 151) e in quello di Propertio ad una *formula legis* (5, 8, 74). Presso i poeti tardi invece cotali reminiscenze non sono che affatto eccezionali, come nel luogo di Sidonio, che allude ad un *foedus*, conchiuso con "*nova formula, Procopio dictante* „ (*Carm.*, 2, 82, 4). E invece di solito in costoro *formula* vuol dire semplicemente foggia o maniera; e Ausonio parla di *omnes dignitatum formulae* (*Profess.*, 5, 29) o della *formula vitae* prefissagli dall'avo materno (*Parent.*, 4, 19-20); e un tardo poeta dell'Antologia accenna alla *formula belli* ritratta in un quadro (*Anth. lat.*, 373, 7-8). Parimente cessano presso i tardi poeti quelle reminiscenze di tecnicità ch'erano nell'uso di *excipere* e di *exceptio*, in senso di opporre e di opposizione, presso i poeti augustei ⁽¹⁹⁾.

Anche esattissimo è negli antichi il concetto della promessa di comparire in giudizio, proprio del vocabolo *vadimonium*; esattissimo anche laddove l'argomento li induce ad adoprarlo in senso traslato, scherzevolmente, come pe' *vadimonia* cui "*capiunt garrula cerae, Quas aliquis duro cognitor ore legat* „ degli *Amores* di Ovidio (1, 12, 23-4). Propertio ha *currere ad vadimonia* (5, 2, 57-8) e di nuovo Ovidio ha *vadaturus* (*rem. amor.*, 665); mentre una ben nota satira oraziana tocca di proposito della perdita della

lite, che dalla mancata ottemperanza al *vadimonium* consegue (1, 9, 35-9). Dove, tutt' al più, *vadimonium* non s' adopra a significare propriamente la promessa di comparire, ritrae il giudizio medesimo cui la comparsa dovrebbe riferirsi. È in tal senso appunto che Lucrezio, laddove tra i danni della voluttà pone quello per cui "*labitur res* „, soggiunge "*et vadimonia fiunt* „ (4, 117).

In più luoghi inoltre i poeti augustei accennano ai *vades* e ai *vindices*, o con precisa tecnicità giuridica ⁽²⁰⁾, o almeno con certa reminiscenza di questa ⁽²¹⁾.

Nel linguaggio dei poeti tardi *vadimonium* non può dirsi veramente inusitato; dacchè lo si trovi in alcuni luoghi d' Ausonio, di Prudenzio e di Sidonio. Ma il suo valore consueto presso costoro è quello d' indugio ⁽²²⁾. Prudenzio solo in un passo lo usa con significato di giudizio, quale nei classici era già eccezionale ⁽²³⁾. Ed un isolato esempio di esatta giuridicità, che Ausonio ne porge, è determinato solo dall' intento di adoprare un erudito artificio, non già di ritrarre cosa presente e sentita ⁽²⁴⁾.

Anche altrove Ausonio ricerca artificiosamente, nella storia del diritto a lui anteriore, ricordi a cui accennar ne' suoi carmi. È così ch' egli allude al *vas* e al *praes*, e rintraccia tutte le precipue applicazioni che il numero tre ha nel diritto di Roma, in un tratto d' idillio consacrato a quel numero: richiamandovi la triplice partizione del di-

ritto "*sacrum, privatum e populi commune* „ sancito dalle 12 tavole, il *trinum genus* degli interdetti (*unde vi, utrubi e quorum bonorum*), la *triplex libertas* seguita alle leggi Elia Senzia, e la triplice *capitis minutio* corrispondente ai tre elementi del *caput* ⁽²⁵⁾. Codesto idillio potrebbe invero, per la sua esattezza rigorosa, star degnamente in un trattato di diritto. Ed il giurista ne può certo trar profitto, in specie per quanto vi è attestato così esplicitamente dell' esistenza nel diritto pregiustiniano di tre soli interdetti. Ma la stessa tecnicità studiata, per cui accanto ad istituti di praticità ancor viva e presente, come gli interdetti, s' accenna alla triplice condizione dei libertini, certo nella pratica ormai priva d' ogni importanza, e duratavi sol come storico ricordo, toglie grandemente alla vivezza dei portivi accenni; e li pone in contrasto, come freddi ed artificiosi, a quegli altri, che senz' intento apposito, e inconsciamente, e attingendo dalla vita in cui vivevano, arrecavano gli antichi poeti. Quanto significante il contrasto, a chi ricordi, di contro a quell' accenno alla triplice *capitis minutio*, la semplice, spontanea, vivissima qualifica di *capitis minor*, data a Regolo prigioniero de' Cartaginesi, in un' ode oraziana (3, 5, 42)! E ugual senso e valore di erudita ma fredda reminiscenza hanno in Ausonio stesso quei frammentari ricorsi allo *spondere* con significato d' intercessione per

obbligazioni altrui, non più però attuale e presente: a cui s'accennava pur dianzi (26).

E soggiungiamo ora che altri esempi analoghi di accenni tecnici, col medesimo intento di porre in uso un'erudita singolarità, si trovano, oltre che in Ausonio, anche in altri poeti del suo momento. Così Prudenzio stesso allude all'*adire e cernere* dell'eredità, e alla formalità dei *signatores* testamentarii, là ove raffigura Cristo, che adisce il regno del Padre *prophetis testibus, Iisdemque signatoribus* (*Cathem.*, 12, 85-8) (27). Ma che valore ha tale allusione, posta in raffronto, in tema di diritto testamentario, colle altre scultorie della satira oraziana, la quale ritrae il ricattatore di eredità, che sbircia alla seconda linea delle tavole dategli a leggere, e appunto al luogo in cui è scritta l'istituzione dell'erede (2, 5, 51-5)?

La fredda artificiosità di accenni pòrti dai tardi poeti ad istituti e rapporti ritratti invece dagli antichi con vivezza di cosa sentita e presente, può essere, ed è di consueto, indizio della cessazione o dello scadimento di tali istituti e rapporti nella pratica dell'ultimo momento.

Chi però raffronti i poeti di tempi diversi, anche per ricercarvi accenni a concetti giuridici che certamente persistettero inalterati a quei loro tempi, arriva ad un rilievo molto notevole, e che

occorre aver presente anche per valutare cotali differenze.

Si ricordino, ad esempio, gli antichi poeti, laddove alludono ad un concetto risalente, e perdurato poi fin da ultimo: quello della distinzione di cose comuni e pubbliche, e come tali *extra commercium*, in contrapposto alle private *in commercio*. Ecco che Virgilio manifesta la più esatta coscienza della natura giuridica del lido come pubblico, ma d'uso comune, laddove canta i naufraghi Teucrici, sospiranti all'*hospitium harenae*:

*quod genus hoc hominum? quaeve hunc tam barbara morem
permittit patria? hospitio prohibemur harenae* (*Aen.*, 1, 539-40).

E il concetto generale delle cose comuni, in che si comprende pur l'acqua del mare e l'aria, ritorna nel *litusque rogamus Innocuum et cunctis undamque auramque patentem*, posto in bocca ad Ilioneo (*Aen.*, 7, 229-30); come poi si riafferma da Ovidio, laddove canta, nelle *Metamorfosi*, Minosse signor d'ogni cosa, eccetto che dell'acqua e della luce comuni (6, 350-1). Or appunto cotale distinzione riappare anche da ultimo presso qualche poeta del 5.º secolo, e proprio in Prudenzio, nel carme contro Simmaco (2, 86. 780-3. 802-3): ma riappare con una tal quale preoccupazione filosofica; ond'è che alle cose comuni s'ascrive la terra, e con essa tutto quanto natura produce, finchè non sia volto a destinazione

all'uomo; e con imprecisioni ignote agli antichi, qual'è quella di *publicus*, adoprato in senso di comune. E insomma vi è ritratta come cosa che il poeta non ha presente e familiare, in quanto risponda ad un concetto ovvio ed universale, così come invece quegli antichi la coglievano. (28).

Di nuovo, alla guisa medesima che il concetto di cosa comune, è presso Virgilio tecnicamente preciso quello di cosa sacra e di regole pertinenti a tal natura della cosa quale sacra: come di quella, fondamentale, per cui la cosa sacra di un popolo divien profana per la sconfitta che questo abbia subita: regola che è posta in bocca a Turno, laddove, nel 12.º libro dell'Eneide, lamenta a Fauno la profanazione che ha incolti, colla vittoria degli Eneadi, i luoghi a lui sacri (779).

E ancora, in tema di cose, quegli antichi accennano ad altri concetti con precisione evidentissima; come a quello del contrapposto fra la disponibilità e la spettanza, cui Ovidio ritrae vivamente in un passo delle *Metamorfosi* (2, 36) (29); e del riscontro fra la *bonorum possessio cum re* e quella *sine re*, a cui già il sagace ingegno del Cuiacio ben ravvisò alludersi coll' accenno ad un *nomen sine re*, di contro ad un *nomen cum re*, negli *Amores* (3, 3, 23-4) (30).

Presso gli ultimi poeti cotali concetti non si pongono più che confusamente: e nei tardi *disti-*

cha Catonis è del tutto scombiata la nozione della spettanza e della disponibilità, nell' accenno a chi compra servi *proprios in usus* (4, 44). E persino si fa incerta e sparisce in costoro man mano la coscienza del valore di locuzioni tecniche pur comunissime, come ad esempio di *vindicare*, e dell' affermazione del *meum esse* che vi si contiene: cui adoprano senza più alcuna reminiscenza dell' azione di proprietà, e in senso mero di prendere, o persino di ricevere (31).

Gli esempi arrecati parranno per certo evidenti, e bastevoli omai per quel rilievo che testè preannunziammo. È quello del diverso valore che bisogna attribuire agli accenni e vestigi di diritto dei poeti de' vari momenti che abbiamo considerati. Codesto valore si sminuisce man mano che, procedendo nei tempi, il diritto e l' istituzione giuridica cessano di essere patrimonio comune, e, tecnicizzandosi, se ne restringe di necessità il numero dei conoscitori. Finché il diritto permane così compenetrato nella vita, i poeti accennano a rapporti giuridici come a cosa viva. I tratti che ne porgono di proposito sono precisi e sentiti (32). Mentre son pure continui gli accenni inconsci al diritto, tratti, diremmo, come dall' aria che quei poeti respirano, e con senso il più prezioso di semplicità e di sincerità.

Terenzio (ci sia lecito il ricordarlo a spiccato esempio di ciò, e per quanto di proposito siansi esclusi i comici dall' argomento) Terenzio ado-

pra, pur traducendo dal greco, locuzioni giuridiche tecnicamente precise, per le formole delle manomissioni, per gli sponsali, per gli accenni al divorzio, per la *dictio dotis*, per la *in ius vocatio*, per la vivissima enumerazione dei vizi del possesso " *hanc mihi vel vi vel clam vel precario fac tradas* ⁽³³⁾ „; locuzioni familiari a lui, come alla comune de' suoi ascoltatori.

A distanza di un secolo e mezzo, qualè enorme divario è tra lui ed un altro che pur traduce dai Greci, Anneo Seneca! Enorme, ripetiamo, anche se si tenga conto che per costui l'argomento e le esigenze della tragedia meno porgessero il dextro a situazioni, cui siffatte locuzioni tecniche si potessero applicare. E, in quest'ordine medesimo di rapporti, io non so tacervi il mio pensiero che lo stesso Valerio Flacco, se invece di tradurre da Apollonio da Rodi l'Argonautica a mezzo del 1.º secolo, lo avesse fatto due secoli innanzi, non dall'esigenza del tradurre, nè dall'indole medesima dell'argomento, sarebbe stato distolto dall'uso di locuzioni giuridiche, da cui per contro pressochè costantemente si astiene.

Il ciclo dei poeti augustei, il più antico che ci resti con qualche larghezza, può dirsi il solo che proprio appartenga ad un momento, in cui il diritto è ancor del tutto così compenetrato nella vita. Quanto più ci si allontana da loro, si fa sempre più fioca e remota l'eco del diritto vissuto, e meno frequenti, meno fresche e sincere

sono le reminiscenze di cose giuridiche porte inconsciamente.

Per buona ventura, tra il 1.º ed il 2.º secolo, due satirici, quali Marziale e Giovenale, ritraendo la società del loro momento, sono per necessità indotti a recar di continuo e di proposito dati al giurista preziosi. Ma subito di poi la messe di vien povera e scarsa. I poeti del 4.º e del 5.º secolo, lirici, epici o didascalici, non accennano più a rapporti di diritto come a cosa viva, che là ove l'argomento ve li induce: ed è di là che possiamo togliere quei dati, da cui cominciammo il nostro discorso, per sorprendere la cessazione di antichi istituti e la nascita di nuovi. Dati che però non son più altrimenti che rigidi e schematici, e senza quel calore che palpitava negli antichi: talora senza quella precisione tecnica, che la studiata cura del loro richiamo lascierebbe attendere. E son pure tutt'altro che frequenti; talchè chi scorre quei poeti del 4.º e del 5.º secolo, dopo aver studiati gli altri del momento augusteo, prova certo sorpresa nel veder così di rado e fuggevolmente toccato da essi d'istituti pertinenti alle non lievi riforme, che, appunto nel 4.º secolo, Costantino aveva poste in atto. E tanto più se ripensa che pur taluno di costoro ebbe istituzione di diritto, e ne dà prova in iscritti pervenutici insieme coi suoi carmi: come appunto Sidonio, le cui epistole porgono al giurista notizie preziose ⁽³⁴⁾.

Fortunatamente, laddove codesta branca di fonti non giuridiche incomincia a farsi manchevole e scarsa, soccorrono altre branehe di tali fonti: e in ispecie gli storici, i raccoglitori di cose memorabili ed archeologiche, i biografi, gli epistolografi; soccorrono la più larga messe delle iscrizioni, scarse invece nel precedente periodo, e ancora altri documenti attinenti al diritto, nel suo moto nella vita.

A mezzo del secolo 1.^o un romanzo di costumi, stranamente trascurato dagli antichi dotti, ma oggidi vivamente discusso e ristudiato, il *Satiricon* di Petronio, porge così allo storico del diritto, come a quello dell'economia di Roma, un tesoro vero di notizie e di riscontri. E, nel secolo di Tacito e di Svetonio, le epistole di Plinio il giovane consentono di seguire in più lati il movimento del diritto, che quegli vi rappresenta discorrendo di cose pertinenti all'assiduo e celebrato suo esercizio forense; mentre di poi, in sullo scorcio di quel secolo medesimo, Aulo Gellio reca, di tra le notizie d'archeologia giuridica, accenni pure pel diritto del suo momento notevoli. Più tardi quegli stessi biografi dei Cesari, che si comprendono nella raccolta degli *scriptores historiae Augustae*, e a cui lo storico politico non deve prestar fede che con estremo riserbo, possono invece consultarsi con fiducia dallo storico del diritto; rispetto al quale l'attendibilità loro potè salvarsi dalla demolizione che, sotto i colpi

della moderna critica, li incolse presso che per ogni altro lato.

E son soccorsi poi tutti codesti, che intervengono per un periodo del quale possediamo fonti giuridiche, cospicue in confronto di quelle del periodo augusteo, frammentarie ed indirette e che di poco aggiungono a quel tanto che si traeva poco innanzi dalle opere di Cicerone. Ad un periodo cui si riferisce, per una parte, il commentario di Gaio, e con esso e dopo di esso, il lavoro dei giuristi delle Pandette: cui oggidi la critica ripresenta nella sua storica successione, ravvivandone con ciò stesso il senso ed il valore. Mentre pure, col cessare di tal lavoro dei giuristi nel 3.^o secolo, subentra il non poco pervenutoci della legislazione imperiale, nei frammenti dei codici pregiustiniani e nel codice giustiniano. E di nuovo, pel diritto dal 2.^o al 4.^o secolo, solo in questi ultimi anni, fortunata quanto insperata, sovrappiugne la grande scoperta dei papiri Greco-egizi, gran numero dei quali contiene atti giudiziali ed istrumenti di negozi: e da cui il diritto si coglie ad un tempo e nel rigore proprio dei monumenti giuridici, e nella sua applicazione pratica, con un senso singolare di vita, più fresco e sincero di quello che da altre fonti tecniche di tal momento può aversi. Nessuno può prevedere sin d'ora appieno per quali e quanti argomenti, dallo studio di quei papiri dissepoliti, uscirà la notizia che colmi la lacuna, chiarisca il

dubbio, accerti l'errore. Un campo nuovo e larghissimo s'è dischiuso con essi allo studio degli storici del diritto: al quale vanno recando contributo dotti di Germania, d'Austria, di Francia e d'Inghilterra, e pur già taluno benemerito dei nostri: che è ad augurare trovi proseliti fra noi; sicchè dall'Italia, cui è mancata la ventura di far proprii quei preziosi cimeli, passati, anzichè tornare al grembo materno di Roma, ad arricchire ancora una volta i musei stranieri, abbia almeno a provenire la forza di lavoro e di genio, che cooperi a trarne la luce attesa e sospirata.

Ogni dato storico, che apporti soccorso a ravvivare la conoscenza del diritto romano in ogni sua parte, e più nelle parti men ricercate, dev'essere a noi come memoria familiare santa e venerata. E però sulla ossequente, piena ricerca e valutazione d'ogni branca di fonti, e col lume d'ogni aiuto di critica, prosegua l'Italia in questi domestici studi del romanesimo, nei quali i maestri nostri già sepper condurla a tenere il luogo che le si conviene. Ma prosegua appunto così omai liberamente da ogni straniera influenza o traccia, e dietro la natura semplice e schietta di nostro genio. E con senso più che mai amoroso si prosegua in quest'alma Università; la quale, già madre gloriosa al rinnovamento medioevale del diritto romano, ha già pur tanto apportato ed apporta al suo rifiorire dopo il risorgere della patria! Diamo all'adempimento di questo augurio,

con religione, giovani compagni di studi, le nostre forze.

12 Gennaio 1898.

NOTE

(1) Un'opera che aspira ad essere una specie di *corpus iuris poetici* esiste già, ed è ben nota, nei tre volumi di E. HENRIOT, *Moers iuridiques et judiciaires de l'ancienne Rome d'après les poètes latins*, Paris, 1865, in cui l'autore rifiuta la sua precedente operetta; *Les poètes juristes ou remarques des poètes latins*, Paris, 1858. Il materiale raccoltovi è copioso, ma tutt'altro che completo; nè valutato con alcun senso di critica. Naturalmente molti dei passi, di cui mi sono valso per questo studio, erano notati in quell'opera: ma anche molti altri non lo erano; e non mi sembrò necessario indicare quei primi, dacchè la ricerca mia fu diretta, e indipendente da ogni altro che mi ha preceduto.

Intorno a Virgilio giurista esiste un breve discorso del REUSCH, *Disquis. de P. Virgilio Mar. iurisc. ex Eclog. Virg. III, 17-24 instituta*, Halmestadii, 1728. Sopra Orazio: ESTOR, *De iurisprudentia Q. Horatii Flacci*, prefazione all' HAMBERGER, *Opuscula ad elegant. iurisprud. pertin.*, Ienae et Lipsiae, 1740; BOETTGER, *De iurisprudentia Horatii*, Herbon., 1811; STOCKMANN, *Chrestomatia iuris horatiana*, 1801-14. Codesti lavori sono dissertazioni accademiche. Più recente, ma anche più inutile è il lavoro del RENAUDIN, *Quelques pensée d'Horace sur la morale, la richesse, le droit, l'intérêt, la propriété ecc.*, nel *Journal des économistes*, 1874, numero del 15 settembre. Sul diritto in Ovidio fu pure pubblicato un breve discorso: VAN IDDERINGE, *Diss. de insigni in poeta Ovidio romani iuris peritia*, Amstelod., 1811

E sopra Fedro esiste una memoria pur breve di C. F. SCHMIDT, *De iurisprud. Phaedri diss.*, Vitebergae, 1788, che non potè procacciarmi.

(2) HOR., *Sat.*, 2, 7, 76-7; OVID., *Ars am.*, 3, 615-6; *Rem. am.*, 73-4.

(3) PERS., *Sat.*, 5, 75-81. 88-90.

(4) Pel *mancipium* cfr. HOR., *Epod.* 9, 12: "emancipatus foeminae" e ACRON., *i. h. t.*

Per l'*addictus* cfr. VIRG., *Aen.*, 3, 652-3: "me addixi"; VIRG., (?) *Ciris*, 419-20; "patriam carosque penates Hostibus immitique addixi ignara tyranno"; PROP., 4, 10 (11), 1-2; "trahit addictum sub sua iura virum"; *Ibid.*, 31-2: "poposcit... et addictos in sua regna patres".

Per l'*auctoratus*; HOR., *Sat.*, 2, 7, 58-9: "Quid refert, uri virgis ferroque necari Auctoratus eas...."

(5) PRUD., *Hamartig.*, 334. 436; *Psychom.*, 899-700; *contra Symm.*, 2, 157-8; 2, 1069; AUSON., *profess.*, 5, 17.

Addicere riferito a soggezione per vittoria, e al nemico, come nel passo del *Ciris*, citato alla nota 4, ritorna in qualche luogo dei poeti tardi. Cfr. l'incerto autore nell'*Anth. lat.*, 326, 4 e FELIX, *Ibid.*, 394, 8. Anche un luogo di PRUD., *contra Symm.*, 2, 499, ha "iussit addictam romuleis vivere frenis".

(6) Cfr. pure PRUD., *Psychom.*, 874-6.

(7) Cfr. anche HOR., *Ars poet.*, 423-4: "spondere levi pro paupere"; GIOVEN., *Sat.* 7, 133-4; PHAEDR., 1, 16, 4.

(8) VIRG., *Aen.*, 9, 296: "Sponde digna tuis ingentibus omnia coeptis". Cfr. 5, 17-8; 12, 637; PROP., 1, 14, 13: "Tum mihi cessuros spondent mea gaudia reges". Cfr. 3, 27 (29), 19; 5, 1, 41; OVID., *Met.* 10, 395: "nec solam spondere fidem". Cfr. 6, 449-50; 10, 418; SIL. ITAL., 4, 828; 8, 100-1. 239. 303; 10, 375-6; 12, 668-9; ANONIMO, *Sulpicia*, 70.

Per *pangere*, pattuire, convenire genericamente cfr. PROP., 4, 20, 15; OVID., *Her.*, 15, 376; *Epist.*, 19, 7; *Fast.*, 3, 485; VIRG., *Georg.*, 4, 158; *Aen.*, 10, 902; 11, 133; PHAEDR., 1, 7, 10; 3, 13, 17.

Pangere si riferisce invece a promessa solenne anche presso gli antichi, come poi fin presso gli ultimi, specializzandosi a si-

gnificare gli sponsali. Cfr. CAT., 62, 28; VIRG., *Aen.*, 10, 79; OVID., *Epist.*, 19, 157; STAZIO, *Theb.*, 8, 554-5; VAL. FLACC., *Argon.*, 3, 495-6; 5, 240-1; 6, 44, 274, 585-6. Cfr. da ultimo la tragedia *Oreste*, 807; *Carm. Virgil.*, nell'*Anth. lat.*, 207, 447; PRUD., *Apoth.*, 602; *contra Symm.*, 1, 257-8, 471-2.

(9) STAT., *Theb.*, 2, 200; 6, 752, 921; *Sile.*, 4, 4, 76-7. Circa allora cfr. pure GERMANICO, *Arat.*, 4, 121.

(10) VAL. FLACC., *Argon.*, 6, 117.

(11) GIOVEN., 6, 547-50.

(12) PRUD., *Contra Symm.*, 2, 161; *peri steph.*, 10, 469-70; *Cathem.*, 9, 26; CLAUD., *in Eutr.*, 2, 57; *de laud.*, *Stil.*, 1, 45; *de bell. Get.*, 267-8; *de VI cons. Hon.*, 19; SID. APOLL., *Carm.*, 11, 38-9.

Prudenzio solo in due luoghi ha *spondere* nell'antico senso: *peri steph.*, 2, 295-6; "nummos aureos, Quos proxime sponderam"; *Ibid.*, 2, 140-1: "sponsor ingentis lucri".

Persiste invece a *sponsio* il senso speciale di scommessa. Cfr. *sponsu vicli* di OVID., *Amor.*, 1, 13, 19-20, e LUC., *Phars.*, 9, 392; e GIOVEN., 11, 201-2; LUXORIUS, nell'*Anth. lat.*, 477, 3; ANON., *Ibid.*, 536, 8.

(13) CLAUD., *Epist.*, 2, 53-4: "mihī quam scriptis desponderat ante puellam."

(14) Permane invece fin da ultimo il senso di *transcribere* per trasmettere in proprietà: che ha VIRG., *Aen.*, 7, 422: "et tua dardaniis transcribi scepra colonis", come da ultimo CLAUD., *de bell. Gild.*, 161: "hoc sibi transcripsit proprium", e SID. APOLLIN., *Carm.*, 2, 461-2: "Transcripsi Cilicas".

(15) *Sceptri heres*: CLAUD., *in Ruf.*, 2, 163; *fascibus heres*: CLAUD., *de Fl. Mall. cons.*, 337; *imperio heres*: CLAUD., *de VI cons. Hon.*, 76; *nominis heres*: CLAUD., *de nupt. Hon. et Mar.*, 39-40; 10; *regni heres*: PRUD., *Psychom.*, 807; ANON., *Orestis trag.*, 845; *sanguinis heres*: PRUD., *Apoth.*, 1000; *gloriae coheres*: PRUD., *peri steph.*, 5, 171.

(16) PRUD., *Psychom.*, 808; *contra Symm.*, 2, 1122; AUSON., *Profess.*, 11, 3; SID. APOLL., *Carm.*, 11, 3; 17, 114.

(17) E cf. pure il notissimo "Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu", di LUCRET., 3, 984.

(18) PRUD., *peri steph.*, 10, 44-5; 10, 475; *Cathem.*, 11, 38-41. — PRUD., *peri steph.*, 5, 345-6.

(19) PROP., 3, 21 (26), 9-10; OVID., *Met.*, 5, 523-4.

(20) HOR., *Sat.*, 1, 1, 11-2; OVID., *Ars. am.*, 3, 469.

(21) OVID., *Met.*, 1, 89-90; 7, 214; 8, 272; 9, 241; *Fast.*, 5, 290; *Ex Pont.*, 1, 7, 53-4.

Per tecnici accenni al *vadimonium* cfr. pure MARZIALE, 8, 67, 3-4; 14, 135; GIOVEN., 3, 212-3; 298-9.

(22) AUSON., *Lud. sept. sap.*, Thal., 22; SID. APOLL., *Carm.*, 1, 159; 15, 44.

(23) PRUD., *contra Symm.*, 2, 613-4: "conveniunt per vadimonia ad unum Et commune formum".

(24) AUSON., *Epist.*, 24, 43; "et promissa obiens vadimonia Damon". Cfr. *Ibid.*, 24, 37.

(25) AUSON., *Edyll.*, 11, 61-7. Sul *praes* cf. anche NEMESIAN., *Egl.*, 3, 6.

(26) AUSON., *Sapientes*, Ludius, 17; Thales, 10-20, 25.

(27) E SIDONIO accenna alle 12 tavole: *Carm.*, 23, 446-9.

(28) Parimente presso gli antichi è tecnicamente esatissimo il concetto di cosa pubblica, in contrapposto a quello di cosa privata. Si veggano, nell'elegia *Nax*, attribuita a torto a Virgilio, ma che si riconosce però del tempo di lui, i vv. 133-4:

Forsitan hic aliquis dicet: "quae publica tangunt
Carpere concessum est: hoc via iuris habet."

(29) E cfr. *Amor.*, 3, 7, 49-50: "quo regna sine usu? Quid, nisi possedi dives avarus opes?"; *Met.*, 10, 36-7: "iuris erit vestri: pro munere poscimus usum". Cfr. anche PHAEDR., 4, 5, 15-6, 45-6.

(30) CULACIO, *in lib. 6 resp. Pap.*, nelle *Opera*, IV, 1008.

(31) Cfr. PRUD., *peri steph.*, 6, 131-2; *Cathem.*, 8, 13-4. In senso di pretendere semplicemente cfr. SID. APOLL., *Carm.*, 23, 34-6, 296; ACELEPIAD., nell'*Anth. lat.*, 145, 1; ANON., *Aetna*, 401.

Invece per esatti accenni degli antichi, cfr. OVID., *Epist.*, 19, 149-50: "elige de vacuis, quam non sibi vindicet alter"; *Met.*, 6, 77; VIRG., *Egl.*, 3, 23 (e cfr. su questo il discorso del REUSCH,

citato alla nota 1); CALPURN., *Egl.*, 2, 8; LUCAN., *Phars.*, 6, 73. E pel *meum esse* della *vindicatio* cfr.: VIRG., *Egl.*, 3, 23; OVID., *Ars. am.*, 3, 449-50; *Ep.*, 12, 206; *Met.*, 13, 173. 237; *Fast.*, 4, 90.

(³²) Novità di diritto sono tosto da loro ritratte. Propertio canta la sua gioia perchè la *lex Iulia* del 736 sia sopraggiunta a togliere la barriera prima frapposta, coll'altra del 726, tra lui e la sua bella (2, 7, 1-2). E Orazio ritrae la configurazione data pur allora dal pretore alla classica *cura furiosi*. (*Sat.*, 2, 3, 214-8; *Epist.*, 1, 1, 101-4). E si vegga su questi passi il REIN, *Privatr.* 545-6.

(³³) Cfr. il mio studio sopra *Il diritto privato nelle comedie di Terenzio*, *Arch. giur.*, L, 1893, fasc. 5-6.

(³⁴) Cfr. DIRKSEN, *Röm. Rechtl. Nachweis. in d. Schrift. d. rom. Epistol.*, 1871; ESMEIN, *Sur quelques lettres de Sidoine Apollinaire*, nelle *Mélanges d'hist. du droit*, Paris, 1886, pagine 359 e segg.

